



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 426 CSAT 34  
DEL 16 MAGGIO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni Della Corte Sportiva Di Appello Territoriale

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 16 maggio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 168/A**

Appello personale di ADORNETTO VINCENZO, tesserato quale dirigente per l'A.S.D. Acireale, avverso la inibizione a svolgere attività fino al 30.6.2017 – Campionato di Eccellenza, girone “B” – Gara Acireale/Milazzo del 20.4.2017 – C.U. del 3.5.2017.

Con tempestivo gravame l'Adornetto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo alla Corte, nel merito, di dichiararlo *“estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione ... e per l'effetto ridurla in termini più equi”* e, in via istruttoria, di esaminare per opportuni chiarimenti *“il direttore di gara ... il 1° assistente ... il Commissario di Campo”*.

In buona sostanza ha sostenuto l'appellante che, essendosi avvicinato al 37' del secondo tempo alla panchina della soc. Milazzo al solo fine di recuperare vari palloni, ivi accumulati, al fine di accelerare la prosecuzione del gioco, era stato affrontato da Di Dio Agostino e da Russo Antonino, rispettivamente portiere di riserva e dirigente accompagnatore della squadra avversaria, i quali lo avevano spintonato e colpito al petto, determinando la sua reazione con analoghe modalità. Il gioco era comunque proseguito e l'arbitro, che non aveva potuto vedere lo svolgimento dei fatti essendo altrimenti impegnato, avvicinandosi alle panchine solo su segnalazione dell'assistente, lo aveva espulso, limitandosi ad ammonire il Di Dio. Ha respinto *“categoricamente l'accusa di avere sputato contro chiunque ... l'atto è lontano anni luce dal mio abituale modo di fare ed in contrasto con i miei principi umani e morali”* e ribadito di avere cercato solamente di operare nell'interesse della sua società e di difendersi dall'aggressione subita. Non vi era traccia infatti dell'accadimento né nel referto del primo assistente né nel referto del Commissario di Campo, *“distante dai fatti sopra elencati circa venti metri”*.

La Corte Sportiva Territoriale ricorda che “gli atti ufficiali di gara, secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Rileva quindi che l'arbitro in referto ha annotato che al 37' del secondo tempo ha allontanato l'Adornetto, *“perché si recava nella panchina ospite, sputando ad un componente, scatenando un piccolo parapiglia, prontamente sedato”*.

Ciò posto, va osservato che nessun elemento probatorio, valido ai sensi della normativa procedurale, è stato offerto dal reclamante.

Non appare risolutiva neppure la richiesta di audizione degli ufficiali gara, posto che il giudizio di appello si basa solo sui documenti ufficiali, che nella specie non appaiono in contrasto fra loro. Appare del tutto evidente infatti che il primo assistente non ha ritenuto necessario riportare nel proprio referto quanto già esposto dall'arbitro e che il Commissario di Campo non ha avuto modo di notare il fatto, trovandosi distante dalle

panchine, come asserito dallo stesso appellante. Adeguata alla condotta attribuita appare altresì la sanzione inflitta, considerato che non è sufficiente per la riduzione della stessa il mero riferimento agli "ottimi" precedenti del soggetto, a suo dire esente da sanzioni in molti anni di attività, sanzione che comunque sarebbe adeguata anche nel caso in cui si volesse accedere alla reazione violenta asseritamente ammessa.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.

### **Procedimento n.169/A**

A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso: 1) ammenda di € 400,00; 2) inibizione fino al 05/06/2017 del sig. Vincenzo Monteleone; 3) inibizione fino al 25/05/2017 del sig. Benedetto Monteleone; 4) inibizione fino al 15/05/2017 del sig. Giuseppe Amedeo; 5) squalifica fino al 30/09/2017 dell'allenatore sig. Giovanni Monteleone; 6) squalifica fino al 31/12/2020 calciatore sig. Ivan Messina; 7) squalifica per sei gare calciatore sig. Ernesto Onorato; 8) squalifica per quattro gare calciatore sig. Salvatore Pecoraro; 9) squalifica per tre gare calciatore sig. Salvatore Baiamonte - Finale Play Off Allievi Regionali Gara Pro Calcio Ficarazzi/Free Time del 06/05/2017 - C.U. N.415/149 sgs del 09/05/2017.

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l'A.S.D. Pro Calcio Ficarazzi impugna le decisioni assunte dal G.S.T. ed in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, per quanto attiene alla sanzione dell'ammenda che questa è stata inflitta ingiustamente in quanto i cancelli, per come risulta dal rapporto del commissario di campo, non sono stati aperti ed il servizio d'ordine era perfettamente operante, né tanto meno il direttore di gara poteva essere aggredito al momento della sua uscita dall'impianto sportivo in quanto era scortato dalle forze dell'ordine.

Per quanto attiene le sanzioni a carico dei dirigenti e dell'allenatore sostiene che questi si sono limitati a delle normali proteste ed anzi si sono prodigati per sedare la rissa che era nata tra alcuni calciatori.

Circa la squalifica del calciatore sig. Ivan Messina si sostiene da parte della reclamante che questi non ha mai aggredito il direttore di gara ma di essersi limitato ad applaudirlo dopo che quest'ultimo aveva usato un tono irriverente nei suoi confronti.

Per quanto riguarda gli altri calciatori si sostiene che nulla avrebbero fatto e che, anzi, il sig. Salvatore Pecoraro avrebbe subito addirittura due schiaffi "*di allontanamento*" da parte dell'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. il capo del gravame relativo all'inibizione a carico dei sig.ri Vincenzo Monteleone, Benedetto Monteleone e Giuseppe Amedeo in quanto le sanzioni a loro inflitte non sono superiori ad un mese.

Il gravame relativo alla posizione dei calciatori Salvatore Pecoraro, Salvatore Baiamonte e Ernesto Onorato risulta inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S., per essere privo della benché minima motivazione.

Nel merito, letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'articolo 35 comma 1.1, e 2.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori in

occasione dello svolgimento delle gare si rileva che al 23' del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Ivan Messina perché, dopo essere stato ammonito, applaudiva il direttore di gara in segno di scherno accompagnando tale gesto con la frase "*bravo bravo*". Lo stesso, dopo avere avuto notificato il provvedimento di espulsione, tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi perché trattenuto da un dirigente. A questo punto il Messina si toglieva la maglia e si avviava verso l'uscita dal campo quando improvvisamente ritornava sui suoi passi e raggiunto il direttore di gara lo colpiva con una testata, di lieve entità, allo zigomo destro procurandogli un leggero dolore che passava dopo qualche secondo.

Il medesimo calciatore, inoltre, al 42' del 2° tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della Soc. Free Time, entrava, ancora una volta, sul terreno di gioco tentando di colpire alcuni calciatori avversari non riuscendovi, in un primo momento, per l'intervento di alcuni dirigenti ma una volta che riusciva a divincolarsi raggiungeva due calciatori avversari e li colpiva con violenti calci alle gambe. Ancora una volta veniva bloccato dai dirigenti che a fatica riuscivano ad allontanarlo.

Una volta terminata la gara il Messina rientrava sul terreno di gioco e si scagliava ancora una volta contro i calciatori avversari scatenando così una rissa a cui partecipavano altri calciatori della Pro Calcio Ficarazzi che l'arbitro non riusciva ad individuare in quanto veniva accerchiato da un addetto al servizio d'ordine e dal capitano della Pro Calcio Ficarazzi sig. Salvatore Pecoraro che lo bloccavano.

Nel tentativo di divincolarsi dalla presa del Pecoraro l'arbitro, nello sbracciarsi, lo sfiorava involontariamente all'altezza del fianco.

In tale frangente venivano anche aperti due cancelli permettendo così a circa cinque o sei sostenitori, riferibili, comunque, alla Pro Calcio Ficarazzi di fare ingresso sul terreno di gioco di cui uno andava a partecipare alla rissa in corso mentre un altro insultava e minacciava il direttore di gara.

Nello stesso momento l'allenatore della Pro Calcio Ficarazzi, sig. Giovanni Monteleone, già allontanato per proteste al 38' del 2° tempo, faceva ingresso sul terreno di gioco e cercava, a sua volta, di aggredire il direttore di gara non riuscendovi perché trattenuto da alcuni dirigenti.

Ancora una volta il calciatore sig. Ivan Messina si avvicinava all'arbitro reiterando per l'ennesima volta nei suoi confronti il comportamento minaccioso.

Mentre il direttore di gara si trovava nello spogliatoio vi faceva ingresso il sig. Vincenzo Monteleone il quale lo insultava e minacciava, comportamento che questi ripeteva nel momento in cui l'arbitro stava lasciando l'impianto sportivo per raggiungere la propria auto. Sempre al momento dell'uscita dal campo alcuni sostenitori del Pro Calcio Ficarazzi tentavano di aggredire l'arbitro ma venivano prontamente bloccati dalle Forze dell'ordine nelle more intervenute permettendo così all'arbitro di potere raggiungere la propria autovettura e di allontanarsi senza ulteriori incidenti.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto attiene la sanzione inflitta all'allenatore sig. Giovanni Monteleone in quanto la stessa risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione attesi i plurimi comportamenti antiregolamentari da questi posti in essere.

Di contro si ritiene che la sanzione dell'ammenda possa essere rideterminata in termini più equi, come da dispositivo, dovendosi tenere conto del fattivo comportamento posto in

essere dai dirigenti del Pro Calcio Ficarazzi nel cercare di reprimere le intemperanze dei propri tesserati ed evidenziati nel referto arbitrale.

Questa Corte, inoltre, ritiene che la squalifica a carico del calciatore sig. Ivan Messina debba essere rideterminata in termini più equi in considerazione della giovane età dello stesso così come da dispositivo.

Tuttavia stante i suoi gravi e reiterati comportamenti si ritiene che lo stesso debba seguire, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del C.G.S., un percorso diretto ad affermare il rispetto dei valori sportivi ed a favorire il suo reinserimento nell'ordinamento sportivo mediante una migliore conoscenza delle regole del calcio per cui gli si fa obbligo di seguire entro e non oltre il 31/12/2018 un "Corso Arbitri" tenuto presso la Sezione AIA di Palermo cui sarà inviato il presente provvedimento dovendo la stessa certificare a questo Tribunale Federale Territoriale l'avvenuto adempimento, entro il termine assegnato, dell'onere a carico del predetto sig. Ivan Messina.

Si avverte il sig. Ivan Messina che il mancato adempimento di quanto posto a suo carico entro il termine stabilito comporterà il suo deferimento alla Procura Federale per l'inasprimento della sanzione a suo carico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina: a) in € 300,00 la sanzione dell'ammenda a carico della Società A.S.D. Pro Calcio Ficarazzi; b) a tutto il 30/06/2019 la squalifica a carico del sig. Ivan Messina.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento in quanto in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Manda la presente decisione alla Sezione AIA di Palermo con obbligo di comunicare a questo Tribunale Federale Territoriale l'avvenuto adempimento o meno da parte del sig. Ivan Messina di quanto posto a suo carico entro la data del 31/12/2018.

### **Procedimento n. 170/A**

U.S.D. POLLINA (PA) avverso squalifica di 7 gare per i calciatori Musotto Rosario e Castiglia Giuliano – Campionato di 2<sup>a</sup> categoria Girone "B", Gara Pro Loco Sant'Ambrogio/Pollina del 7.5.2017 – C.U. del 9.5.2017.

Con tempestivo gravame l'USD Pollina ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo, chiedendo alla Corte una "*revisione delle sanzioni, in quanto sproporzionate alle infrazioni commesse*", sostenendo che gli eventi erano conseguiti alla concessione di "*due penalty ai locali, oggettivamente generosi*", che nessun tesserato aveva assunto un contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara, che si era trattato solo di "*proteste di gioco, riconducibili alle contestabili decisioni*".

In particolare è stato sostenuto che l'ingiuria, profferita dal Musotto, non era rivolta all'arbitro, bensì al compagno che aveva causato l'assegnazione del calcio di rigore e che il Castiglia si era limitato a chiedere delucidazioni sulla condotta arbitrale.

La Corte Sportiva Territoriale ricorda che "gli atti ufficiali di gara, secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Da quanto annotato dall'arbitro in referto si rileva quindi che il

Musotto, già ammonito per proteste al 48' del primo tempo, ad inizio della ripresa del gioco (9' del secondo tempo) è stato espulso per atteggiamento irrispettoso, caratterizzato da frase offensiva. Nel supplemento è stato altresì precisato che lo stesso Musotto si era dapprima rifiutato di sottostare al provvedimento, dicendo che "non sarebbe uscito dal terreno di gioco nemmeno con la Forza Pubblica" ed ottemperando solo per l'intervento del suo dirigente accompagnatore ufficiale, pur senza smettere di indirizzare all'arbitro "epiteti offensivi ad altissima voce fino al termine della gara".

Nel detto supplemento si è quindi aggiunto che a fine partita durante il percorso verso gli spogliatoi ancora il predetto ed il compagno di squadra Castiglia hanno proseguito nei comportamenti offensivi e minacciosi, non concretizzatisi in una vera e propria aggressione fisica solo per l'intervento di alcuni dirigenti della società ospitante e dello stesso capitano della U.S.D. Pollina.

Ciò posto, va osservato, in primo luogo, che nessun elemento probatorio, valido ai sensi della normativa procedurale, è stato offerto dal reclamante.

Non appare risolutiva neppure la motivazione dei fatti, prospettata in chiave difensiva, perché in alcun modo la mancata condivisione delle decisioni arbitrali può giustificare la condotta, operata nei confronti del direttore di gara nel corso della partita ed al termine della stessa.

Circa le sanzioni personali inflitte si osserva quanto segue.

Mancuso Rosario appare meritevole di una squalifica commisurabile in 6 gare ai sensi dell'art. 19 c. 4 C.G.S., in considerazione sia del contegno offensivo tenuto, seguito dall'originario rifiuto a lasciare il terreno di gioco, sia dalla reiterazione del comportamento al termine della partita, non degenerato in aggressione fisica solo per intervento esterno.

Per Castiglia Giuliano, colpevole del solo comportamento a fine-gara, la squalifica invece va contenuta nel limite di 4 gare.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in 6 gare la squalifica del calciatore Musotto Rosario ed in 4 gare la squalifica per il calciatore Castiglia Giuliano.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16/05/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**